

Rassegna stampa del 6/11/2018

- » Casa Italia, la mappa del rischio del dipartimento congelato
- » Sicurezza, incerto il riparto dei fondi
- » Rinnovabili, i tetti di spesa potrebbero finire in soffitta
- » Riecco la tassa sui viaggiatori
- » La definizione agevolata va estesa alle entrate locali
- » Cessione a maglie larghe del credito energetico
- » Avvisi bonari, liti e Pvc: 14 modifiche da fare
- » E-fattura, deleghe snelle

PREVENZIONE NEGATA

Casa Italia, la mappa del rischio del dipartimento congelato

Via la norma istitutiva, ma la struttura voluta da Renzi nel 2016 continua ad operare

Massimo Frontera

Da braccio operativo della politica nazionale sulla prevenzione nei confronti dei rischi naturali a struttura amministrativa "in attesa di giudizio", cioè di capire cosa ha in mente di farne l'attuale Esecutivo. La parabola di Casa Italia dice molto sulla volubilità della politica nazionale nei confronti della prevenzione.

Voluto dall'ex premier Renzi dopo il sisma del 2016, il progetto Casa Italia doveva realizzare nel lungo termine la messa in sicurezza di edifici, territori e infrastrutture e costruire una "cultura della prevenzione". «Per la prima volta - si annunciava trionfalmente a novembre 2016 - lo Stato pianifica misure di prevenzione strutturale a lungo termine per la difesa da grandi rischi naturali come il sismico e l'idrogeologico e per il rafforzamento delle infrastrutture del paese. Gli investimenti previsti ammontano a 75 miliardi in 15 anni». Quattro le aree di intervento: «allineamento» delle banche dati utili alla prevenzione; «sperimentazione di soluzioni innovative per la prevenzione, definizione dei fabbisogni finanziari e degli strumenti di finanziamento, adozione di una politica di informazione e di formazione».

Il progetto è stato confermato dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ed elevato a dignità di dipartimento a Palazzo Chigi. Per essere infine congelato dal nuovo governo giallo-verde nel luglio 2018. Nello stesso periodo sono state cancellate anche le due strutture di missione dedicate alla prevenzione nel campo delle scuole e del dissesto idrogeologico (Italia Sicura). Quest'ultima, in

particolare, nel rapporto di un anno fa, aveva perimetrato un fabbisogno imponente - 9.397 opere «necessarie» per 27 miliardi - e indicato il principale problema: la mancanza di progetti finanziabili (11% sul totale). Come è noto, le competenze di Italia Sicura sono ora in capo al ministero dell'Ambiente.

Diversamente dalle strutture di missione cancellate, il dipartimento Casa Italia ha avuto una sorte diversa e più ambigua: il Dl 86/2018 approvato a luglio ha cancellato la norma istitutiva del dipartimento. Senza che però ne sia seguita l'attuazione. Non solo: il governo ha deliberato la conferma del capodipartimento (Roberto Marino). Dal "combinato disposto" di queste vicende si ricava che il dipartimento Casa Italia, che conta 20 persone (incluso il capodipartimento e due vice), continua a esistere e a operare, sia pure girando al minimo, svolgendo - senza fretta - compiti e funzioni che nessuna autorità politica ha finora revocato.

Per esempio, tra qualche giorno, sarà rilasciata la nuova mappa del rischio dei comuni italiani (consultabile sul sito dell'Istat), che integra le ultime elaborazioni di Ispra sul dissesto idrogeologico.

Va avanti anche l'assegnazione dei fondi per le verifiche di vulnerabilità sismica sulle scuole: dopo i primi 45 milioni, già assegnati agli enti locali, arriveranno altri 7,5 milioni.

Va avanti anche il progetto dei 10 cantieri-pilota di miglioramento sismico di edifici abitativi pubblici in altrettanti comuni già individuati. Un progetto ideato da Renzo Piano per dimostrare che è possibile mettere in sicurezza vari tipi di edifici con cantieri "leggeri", senza dover trasferire gli inquilini. Ma nessun cantiere è finora partito.

Ancora sulla carta anche la banca dati (repository) con l'indicazione del rischio degli edifici privati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cancellate le due strutture di missione dedicate a prevenzione sulle scuole e dissesto idrogeologico

15

MILIONI DI ALBERI CADUTI

«È come avere oro e perderlo, il rischio che questo legname a terra possa marcire nel bosco non ci dà pace: sarebbero milioni e milioni di euro andati in fumo»

LO STATO DEI PROGETTI

1

LA MAPPA DEL RISCHIO

La pericolosità dei Comuni italiani

I dati sul sito Istat

La mappa del rischio dei comuni italiani, già consultabile sul sito Istat, mette insieme informazioni su vari tipi di rischio: vulcanico, sismico, idrogeologico. A giorni uscirà la versione aggiornata.

2

IL «RATING» SUGLI EDIFICI

Inattuata la banca dati degli immobili

Una «repository» sul rischio

Un progetto ambizioso è il "repository" sul rischio degli immobili privati mettendo a sistema i dati di vari enti pubblici. Il progetto - affine al "fascicolo del fabbricato" - è rimasto al palo

3

EDILIZIA SCOLASTICA

Vulnerabilità sismica, assegnati 45 milioni

In arrivo altri 7,5 milioni

Casa Italia sta assegnando alle scuole i fondi per verifiche di vulnerabilità sismica in aree a massimo rischio: finora 45 milioni. In arrivo altri 7,5 milioni

Sicurezza, incerto il riparto dei fondi

Comuni alla finestra in attesa di conoscere il riparto dei contributi statali per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Sul piatto, ci sono 300 milioni che il Viminale avrebbe dovuto distribuire entro lo scorso 31 ottobre. Alla base del ritardo potrebbe esserci il pressing dei sindaci sui criteri di riparto, che favoriscono gli enti con i conti in rosso.

La misura è prevista dal comma 853 della l. 205/2017, che ha stanziato 150 milioni per il 2018, 300 milioni nel 2019 e 400 milioni nel 2020. Il primo giro di assegnazioni (basate sulle richieste presentate entro lo scorso mese di febbraio) ha messo in evidenza una domanda nettamente superiore all'offerta: con oltre 4 mila comuni e circa 10 mila progetti candidati per più di 7 miliardi di euro di valore. Ma, prima ancora che un incremento della dotazione finanziaria, i primi cittadini hanno chiesto di cambiare le regole per la divisione della torta, al fine di evitare una nuova beffa: lo scorso inverno, infatti, ad aggiudicarsi le risorse sono stati solo municipi con i conti in rosso. Ciò in virtù della previsione normativa citata che, pur se non priva di una sua logica, ha di fatto privilegiato le amministrazioni in disavanzo (si veda *ItaliaOggi* del 17 e del 24 aprile 2018). Al momento, i criteri sono rimasti gli stessi del primo bando, ma il ministero dell'interno non ha ancora diffuso i numeri delle assegnazioni che, per legge, dovevano essere pubblicate la scorsa settimana, proprio mentre il maltempo metteva crudamente

in evidenza la rilevanza e l'urgenza di risorse da destinare alle messe in sicurezza. Difficile, a questo punto, immaginare un correttivo normativo, ma un certo margine tecnico per orientare in modo diverso le risorse sembra esservi.

Ricordiamo che le richieste per la seconda tranche dovevano essere presentate entro il 20 settembre, utilizzando esclusivamente il canale telematico accessibile dal sito internet della Direzione centrale per la Finanza locale alla pagina <http://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify>. Il ministero non prenderà in considerazione quelle pervenute mediante strumenti diversi o incomplete. Verranno anche escluse le richieste:

1) per le quali venga indicato un Cup dell'opera non valido ovvero erroneamente indicato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo;

2) che siano riferite ad opere non inserite in uno strumento programmatico (se non il programma triennale, almeno il Dup);

3) da parte dei comuni (diversi da quelli terremotati) che, alla data di presentazione della richiesta di contributo, non abbiano trasmesso alla banca dati delle amministrazioni le informazioni relative all'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Era possibile candidare più progetti, ma per un massimo di 5,225 milioni per ciascun ente.

Matteo Barbero

Rinnovabili, i tetti di spesa potrebbero finire in soffitta

Nessuna rimodulazione dei massimali specifici di costo per singola tipologia di intervento per l'accesso all'ecobonus. I precedenti tetti di spesa, contenuti nella bozza di decreto dello Sviluppo economico e del ministero dell'ambiente del luglio scorso, differenziate per categoria di intervento, dovrebbe essere ormai requisiti obsoleti. Verranno confermati gli attuali limiti per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica. A dichiararlo il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) in risposta a una interrogazione alla Camera, presentata da Sestino Giacomoni (Forza Italia) lo scorso 24 ottobre, in merito ai requisiti di accesso alle detrazioni fiscali in materia di eco-bonus. Dal luglio scorso circola una bozza di decreto MiSe (emanato di concerto con il ministro dell'economia, il ministro dell'ambiente e il ministro delle infrastrutture), con cui sono stati definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano di agevolazioni; ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento (si veda ItaliaOggi del 20 luglio 2018). Per gran parte di questi interventi il limite di agevolazione veniva stabilito per metro quadrato (ad esempio per riqualificazione energetica, infissi, schermature solari, isolamento di pavimenti e pareti) oppure al kilowatt (caldaie, pompe di calore, generatori di calore a biomasse). È plausibile pensare che il governo stia valutando di accogliere le richieste delle aziende del settore che non avrebbero gradito l'introduzione di questi paletti, lamentando la perdita qualitativa dei prodotti.

L'Anci ci riprova e la inserisce tra le proposte di emendamenti al decreto fiscale

Riecco la tassa sui viaggiatori

Aumenti dell'imposta pubblicità. Imu-Tasi da unificare

DI FRANCESCO CERISANO

Un nuovo tributo per le città metropolitane, grazie a un'addizionale (di 1 o 2 euro) da applicare ai biglietti dei passeggeri in partenza dagli aeroporti e dai porti. Nuovi aumenti tariffari dell'imposta sulla pubblicità, dopo la censura della Corte costituzionale che con la sentenza n.15/2018 ha di fatto annullato (si veda *ItaliaOggi* del 31/1/2018) le delibere di aumento delle tariffe emanate nel quinquennio 2013-2018 con il rischio di potenziali buchi sui conti dei comuni per decine di milioni di euro. Unificazione di Imu e Tasi in un unico tributo, abolendo la Tasi e semplificando la tassazione immobiliare. E infine niente contributo unificato e niente imposta di registro sugli atti esecutivi dei crediti vantati dagli enti pubblici. In audizione in senato sul dl fiscale (si veda pezzo a fianco) l'Anci ha messo nero su bianco le proposte di riforma della fiscalità locale. Un mix di nuove proposte e vecchi cavalli di battaglia come l'istituzione di un tributo proprio per le città metropolitane, alle prese, al pari di tutti gli enti di area vasta, con una grave crisi finanziaria. Si tratta di una vecchia idea dell'Anci (si veda *ItaliaOggi* del 21/3 e dell'8/7/2015) che negli ultimi anni non ha mai trovato accoglienza dai governi

Renzi e Gentiloni, anche perché in palese controtendenza con il blocco dei tributi locali in vigore dal 2016 ad oggi. Ma l'annunciato superamento del blocco a partire dal 2019 potrebbe riportare in auge il progetto. La proposta prevede che alla singola città metropolitana venga devoluta una quota degli incassi pari al 60%, calibrata sul gettito prodotto sul territorio, e una restante quota del 40% ripartita sulla base di un accordo in Conferenza stato-città che dividerà gli ulteriori fondi a scopo perequativo. «Il parlamento tenga conto delle questioni che abbiamo sollevato perché gli enti non hanno più la possibilità di comprimere la spesa», ha chiesto in audizione il vicepresidente Anci e sindaco di Livorno, Filippo Nogarin.

La definizione agevolata va estesa alle entrate locali

Estendere la definizione agevolata degli accertamenti anche alle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali e quella dei crediti iscritti a ruolo alle ingiunzioni di pagamento. Il tutto in un quadro di «autonomia e facoltatività» che deve riguardare soprattutto la cancellazione dei carichi di valore inferiore a 1.000 euro, che come attualmente prevista pone ai comuni problemi di ordine sia ordinamentale che finanziario. Sono questi i principali rilievi dell'Anci in merito al c.d. decreto fiscale (dl 119/2018) espressi nel corso dell'audizione in Commissione Finanze e Tesoro del Senato e trasposti in un pacchetto di proposte di emendamenti inviate a Palazzo Madama.

Le questioni cruciali riguardano, per i sindaci, la definizione agevolata degli avvisi di accertamento (art. 2), la definizione agevolata dei crediti iscritti a ruolo (art. 3) e lo stralcio dei carichi di valore non superiore a 1.000 euro (art.4). In ordine al primo punto, la misura, secondo Anci, dovrebbe estendersi in modo esplicito anche alle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali. L'attuale formulazione della norma, infatti, pur non delimitando espressamente l'intervento agli atti erariali, può generare incertezza e limitare l'accesso al beneficio, in assenza di una specifica regolamentazione locale. Ad avviso dei sindaci, inoltre, questo tipo di interventi, come avvenuto in passate occasioni, deve essere condotto con riferimento agli enti territoriali tenendo conto della loro autonomia: «Si deve cioè fornire uno strumento di mitigazione e agevolazione alla definizione dei rapporti tributari e contributivi e non imporre soluzioni di carattere nazionale». Anci ritiene quindi necessario dare ai comuni e agli enti locali la facoltà di deliberare la definizione agevolata sulle proprie

entrate, in base di criteri simili a quelli previsti per le entrate erariali e aggiungendo la possibilità per il contribuente di definire i propri debiti mediante versamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche in assenza di accertamento. Analogamente, la definizione agevolata dei crediti iscritti a ruolo dovrebbe essere, sempre facoltativamente, estesa ai crediti oggetto di ingiunzione di pagamento, come già avvenuto con le precedenti rottamazioni 2016 e 2017.

I problemi maggiori riguardano, però, la cancellazione dei singoli carichi iscritti a ruolo di valore inferiore a 1.000 euro che, pur riguardante un periodo risalente nel tempo (2000-2010), pone problemi di carattere sia ordinamentale che finanziario: sotto il profilo ordinamentale e di principio, la legge interviene direttamente e senza compensazione su crediti di spettanza locale e in particolare dei comuni, mentre è indubbio che almeno una parte, anche piccola delle quote in questione può tuttora essere oggetto di riscossione; sotto il profilo finanziario, si stima un complesso di annullamenti valutabile tra i 3 e i 5 miliardi di euro, sulla base delle iscrizioni a ruolo del periodo considerato e dalle percentuali di annullamento/sgravio e pagamento osservate nel tempo.

Per ovviare, Anci propone di trasformare la misura da automatica a facoltativa e di mitigarne l'impatto finanziario sia attraverso risorse compensative, sia agendo sul piano contabile attraverso una riapertura del riaccertamento straordinario dei residui operato nel 2015.

Matteo Barbero

Cessione a maglie larghe del credito energetico

Ecobonus, pleatea estesa dei soggetti a cui può essere ceduto il credito d'imposta. Il trasferimento del diritto alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del dl n. 63/13 può essere effettuato nei confronti di una società esercente attività di somministrazione del lavoro, anche laddove la stessa partecipi ad un'associazione temporanea di imprese per l'assunzione di appalti per opere che legittimano la cessione del credito. Sussiste, infatti, in tali ipotesi, il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, necessario per la trasferibilità del credito. Questo, in sintesi, il chiarimento contenuto nella risposta all'istanza di interpello n.61, disponibile da ieri sul sito dell'Agenzia delle Entrate. L'Ente impositore, nel fornire il suo parere a una società che svolge attività di somministrazione del lavoro, ha ricordato che, ex art.1, co.3, lett. a) della l.n. 205/17, «il credito corrispondente alla detrazione Irpef spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica può essere ceduto ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito». L'Agenzia ha, inoltre, precisato che per «soggetti privati cessionari devono intendersi quelli diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione».

Con riferimento al caso concreto sottoposto alla sua attenzione, l'Amministrazione finanziaria ha, quindi, concluso che il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, necessario per la cedibilità del bonus energetico sussiste sia con riferimento alla società che esercita l'attività di somministrazione di lavoro, fornendo personale alle imprese appaltatrici di lavori che consentono la cessione, e sia nell'ipotesi in cui la società che svolge l'attività di somministrazione di lavoro partecipa a un'associazione temporanea di imprese (o raggruppamento temporaneo di imprese) per l'assunzione di appalti che si riferiscono a opere che legittimano la cessione del credito.

Vincenzo Morena

—© Riproduzione riservata—■

Avvisi bonari, liti e Pvc: 14 modifiche da fare

PACE FISCALE

L'analisi tecnica degli esperti del Sole sulla funzionalità delle norme del Dl

Sui processi verbali vanno consentite anche adesioni parziali

Quattordici proposte per migliorare, chiarire o rendere più attraente la pace fiscale. In attesa che in commissione Finanze al Senato si entri nel vivo con la presentazione e la discussione degli emendamenti al decreto fiscale, gli esperti del Sole 24 Ore hanno individuato un panel di possibili interventi. C'è naturalmente l'estensione della sanatoria agli avvisi bonari, su cui già il Governo con il sottosegretario all'Economia Massimo Bitonci (Lega) ha espresso un'apertura in tal senso (si veda Il Sole 24 Ore del 1° novembre). Ma una proposta di allargamento potrebbe riguardare anche gli atti di irrogazione sanzione, che per ora possono en-

trare nel perimetro della definizione agevolata solo dalla "porta" delle liti pendenti, ossia se è stato impugnato l'atto. Proprio sul versante delle controversie, manca una soluzione nel caso in cui al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del Dl 119/2018) il contribuente abbia un contenzioso in corso per cui è stato disposto il rinvio dalla Cassazione al Ctr. Secondo gli esperti del Sole 24 Ore, si potrebbe prevedere una definizione agevolata con una percentuale più conveniente del 20% (cioè quella attualmente prevista per le decisioni favorevoli della Ctr) o una percentuale minima nell'ipotesi in cui l'ultima pronuncia sia favorevole al contribuente e totale in caso sia favorevole all'Ufficio. Sui Pvc, invece, il suggerimento è di concedere al contribuente una definizione «parziale», ossia solo per alcuni dei rilievi contenuti.

—N. T.

Le proposte di intervento

LA QUESTIONE APERTA

LA POSSIBILE SOLUZIONE

DEFINIZIONE ATTI DI ACCERTAMENTO

Termine presentazione istanza. L'articolo 2 del DL 119 non prevede espressamente un'esclusione per chi dopo l'entrata in vigore del decreto ha presentato l'istanza di adesione per un accertamento ricevuto prima del 24 ottobre. Tuttavia, la relazione illustrativa sembra escludere per tali ipotesi la possibilità di definizione agevolata

Sono da ammettere alla definizione anche i soggetti che, in presenza di atto di accertamento notificato entro il 24 ottobre, hanno presentato istanza di adesione dal 25 ottobre in poi. Il pagamento entro il 23 novembre o entro il sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto di accertamento – come previsto dall'articolo 2 del DL 119/2018 – costituisce implicita rinuncia all'adesione

Termine per ricorrere. Il termine per la definizione degli avvisi di accertamento è di 30 giorni dal 24 ottobre ovvero, se più ampio, quello della proposizione del ricorso avverso l'avviso. La norma non prevede peraltro alcun differimento dei termini per ricorrere che scadano prima del 23 novembre. Pertanto, se il termine scade i primi di novembre e non si ha ancora certezza della definizione, il contribuente è costretto a proporre comunque ricorso

Occorrerebbe prevedere in via legislativa, con disposizione retroattiva, la generalizzata riapertura dei termini per ricorrere per un periodo, ad esempio, di 60 giorni, al fine di mettere in condizioni il contribuente di decidere l'adesione al condono senza dover preoccuparsi di presentare prudenzialmente ricorso avverso l'atto definibile. Tanto anche per recuperare i soggetti che hanno lasciato scadere il termine del ricorso senza tuttavia aderire al condono, erroneamente ritenendo prorogato tale termine

Rettifica redditi soci. A regime gli accertamenti emessi in capo a società di capitali a ristretta base producono effetti a cascata nei confronti dei soci di queste. Anche gli accertamenti definiti in base al DL 119, dunque, potrebbero determinare la rettifica dei redditi dei soci che, d'altra parte, potrebbero non essere nelle condizioni di prevenire l'accertamento

Considerata l'eccezionalità della procedura di definizione agevolata e anche al fine di renderla più appetibile per la platea dei soggetti interessati, si potrebbe stabilire che gli avvisi di accertamento definiti da società di capitali a ristretta base non possono, da soli, costituire la fonte dell'accertamento di redditi di capitali in capo ai soci

Atti irrogazione sanzioni. Nella elencazione degli atti potenzialmente definibili, sono inclusi gli atti di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione. Non sono invece menzionati gli atti di irrogazione sanzioni. Eppure, le controversie aventi ad oggetto tali atti sono definibili con la procedura di cui all'articolo 6 del decreto 119

Bisognerebbe ampliare l'ambito della definizione di cui all'articolo 2 del DL 119/2018, includendovi gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione sanzioni. Si potrebbe ad esempio prevedere che gli stessi possano essere definiti con il pagamento del 20% della sanzione, al fine di tenere conto della facoltà di definizione con il pagamento della sanzione ridotta a un terzo

DEFINIZIONE PVC

Definizione «parziale» del pvc. A legislazione vigente, occorre definire per intero il pvc. La sanatoria del DL 119/2018 pertanto richiede l'integrale accettazione di tutto il contenuto del pvc, anche se si tratta di rilievi chiaramente infondati. Tanto, malgrado a regime sia sempre possibile effettuare il ravvedimento solo per alcuni dei rilievi contestati

Occorrerebbe prevedere con modifica legislativa che il contribuente possa definire anche solo alcuni dei rilievi del pvc. Deve inoltre essere chiarito, anche in via interpretativa e dunque senza necessità di una modifica legislativa, che, in presenza di pvc relativo a più anni, è sempre possibile scegliere alcune annualità d'imposta. Tanto, in forza del principio di autonomia di ciascun periodo d'imposta

DEFINIZIONE LITI PENDENTI

Lunghie rateazioni. In analogia con quanto previsto nella definizione di cui al DL 50/2017, è disposto che in caso di lite avente ad oggetto sanzioni correlate al tributo, nulla è dovuto qualora il rapporto riferito all'imposta sia stato definito. Nella prassi dell'agenzia delle Entrate (circolari n. 22 e 23 del 2017) si è lasciato intendere che la definizione del rapporto riferito al tributo si ottiene solo con il pagamento integrale dello stesso. Si tratta tuttavia di posizione non suffragata dalla disciplina di legge

Si dovrebbe precisare, anche in via interpretativa, che il rapporto relativo al tributo è definito anche in tutti i casi in cui è in corso la dilazione delle somme da versare. In questo modo, si eviterebbe di penalizzare i contribuenti che abbiano rateazioni anche di lunga durata. Non è superfluo d'altro canto rilevare che la definizione delle controversie sugli atti di accertamento con imposte e sanzioni si ottiene non già con il pagamento di tutte le maggiori imposte ma della sola prima rata

Vittoria in un grado di giudizio. Chi ha perso un giudizio di secondo grado relativo alle sole sanzioni e si è visto notificare la cartella può effettuare la rottamazione non pagando nulla, chi invece ha vinto il secondo grado per il medesimo procedimento per chiudere al lite dovrà pagare 15% delle sanzioni

In sede di conversione occorrerebbe precisare che il contribuente che ha vinto in un grado di giudizio relativo a sole sanzioni anche non collegate al tributo può definire la lite a costo zero

LA QUESTIONE APERTA

LA POSSIBILE SOLUZIONE

DEFINIZIONE LITI PENDENTI

Quando la Cassazione rinvia. Nell'ipotesi in cui il contribuente alla data del 24 ottobre 2018 abbia una lite pendente per la quale è stato disposto il rinvio dalla Cassazione alla Ctr, egli è tenuto al versamento del 100% delle imposte a prescindere dal fatto che la Cassazione possa aver accolto le sue ragioni. Inoltre ci sono dubbi anche sul trattamento riservato alle sentenze parzialmente definitive

Occorrerebbe prevedere una percentuale più conveniente del 20% (cioè quella attualmente prevista per le decisioni favorevoli della Ctr) ovvero, modificando la norma, prevedere una percentuale minima nell'ipotesi in cui l'ultima pronuncia sia favorevole al contribuente (a prescindere sia della Ctp, Ctr o Cassazione con rinvio) e totale in caso sia favorevole all'Ufficio, chiarendo l'eventuale definitività parziale della pronuncia come vada trattata

ROTTAMAZIONE

Somme versate definitivamente acquisite. Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del Dl 119/2018, le somme relative ai debiti definibili versate a qualsiasi titolo anche prima della definizione sono definitivamente acquisite. La norma sotto il profilo letterale sembra includere qualunque somma pagata, anche prima della stessa presentazione dell'istanza di rottamazione, purché potenzialmente definibile, in quanto affidata al 31 dicembre 2017

La disposizione appare eccessivamente ampia. Probabilmente ci si voleva riferire ai debiti inclusi nell'istanza di rottamazione e ai pagamenti effettuati in pendenza della procedura di definizione, anche se poi tale procedura non si perfeziona. Andrebbe quindi esattamente precisata tale portata. Anche così però il divieto di ripetizione appare senz'altro irragionevole, con riferimento, ad esempio, a debiti ancora in contenzioso per i quali il giudice si pronuncia in senso favorevole al debitore o anche a casi in cui gli importi siano oggetto di provvedimenti di autotutela. Sarebbe meglio sopprimere del tutto la previsione

Disparità di trattamento. Il Dl 119 consente di accedere alla rottamazione ter sia chi non ha mai aderito alle pregresse sanatorie, sia chi è decaduto per non aver rispettato gli obblighi di pagamento alle scadenze. Chi, invece, ha rispettato le scadenze può accedere alla maggior rateazione prevista solo se versa integralmente le somme dovute tra luglio, settembre e ottobre 2018

In sede di conversione occorrerebbe regolare con equità le relazioni con le pregresse rottamazioni. Una possibile soluzione, potrebbe essere di consentire a tutti indifferentemente di accedere alla maggior dilazione a prescindere dalla regolarità o meno dei pregressi pagamenti. Attualmente, infatti, è agevolato chi non ha rispettato l'accordo assunto e non chi ha pagato puntualmente

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE

Il tetto del 30%. L'articolo 9 del Dl 119/2018 prevede la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa speciale nel limite di 100mila euro e comunque non oltre il 30% di quanto dichiarato. Per chi ha dichiarato meno di 100mila euro di imponibile l'integrazione è ammessa sino a 30mila euro

Ferme restando le problematiche relative all'individuazione del limite del 30 per cento, che non può che riguardare la singola imposta, si ritiene che quando un maggiore imponibile riguarda più tributi (ad esempio, sia redditi che Irap ed Iva) lo stesso valga (al fine del limite di 100mila euro) una volta soltanto

Aliquota Iva. L'articolo 9, comma 2, del Dl 119/2018 stabilisce che, in caso di maggiori imponibili dichiarati con la dichiarazione integrativa speciale, si applichi l'aliquota media Iva e solo nei casi in cui questa non sia determinabile, l'aliquota ordinaria Iva

Si ritiene che quando il contribuente indica un maggiore imponibile specifico riguardante le imposte sui redditi non si debba calcolare l'aliquota media. Si applicherà l'Iva (o la non imponibilità o l'esenzione) propria dell'operazione o delle operazioni oggetto di integrazione. Questo, ovviamente, se ai fini Iva l'operazione non è stata dichiarata originariamente

Le cause ostative. La dichiarazione integrativa speciale non può essere presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche, o di qualsivoglia attività amministrativa di accertamento o di procedimenti penali per violazione di norme tributarie

È da ritenere che le cause ostative indicate dalla lettera b) del comma 7 dell'articolo 9 del Dl 119/2018 riguardino la singola annualità oggetto dell'integrativa speciale. In sostanza, se si è ricevuto un questionario relativo all'annualità 2015, questo non impedisce di presentare la dichiarazione integrativa speciale per l'annualità 2016

AVVISI BONARI

L'esclusione dalla sanatoria. Attualmente, gli avvisi bonari ricevuti al 24 ottobre 2018 non rientrano in alcuna sanatoria. Il contribuente, quindi, è tenuto a pagare le somme richieste comprensive di interessi e sanzioni al 10% (ovvero 20% in caso di controllo formale) o attendere la successiva iscrizione a ruolo con l'aggravio delle sanzioni al 30%

In sede di conversione potrebbe essere prevista la possibilità di pagare solo le imposte, senza interessi e sanzioni, per gli avvisi bonari per i quali:

- a) i 30 giorni non risultano spirati;
- b) è in corso la rateazione del pagamento dovuto, escludendo il rimborso delle somme già versate;
- c) pur se scaduti i 30 giorni, non è ancora stata notificata la relativa cartella di pagamento

Provvedimento dell'Agenzia delle entrate in vista della messa a regime

E-fattura, deleghe snelle

Semplice modulo per l'ok all'intermediario

DI VALERIO STROPPA

Semplificate le deleghe a professionisti e Caf per la gestione della fatturazione elettronica. In vista della messa a regime dei nuovi obblighi di e-fattura, al via dal 1° gennaio 2019, i contribuenti potranno autorizzare con un semplice modulo il proprio intermediario ad accedere al portale «Fatture e corrispettivi» dell'amministrazione finanziaria e al «Cassetto fiscale». Nel primo caso potranno essere indicati fino a quattro soggetti e la delega durerà fino a due anni dalla data di sottoscrizione, mentre nel secondo caso gli intermediari potranno essere due, ma l'autorizzazione resterà operativa per quattro anni (salvo revoca anticipata). Pronti anche i modelli: per procedere all'attivazione delle deleghe, gli intermediari possono inviarli telematicamente in maniera massiva, ossia inserendo i dati di più clienti assistiti, a partire da ieri, oppure in maniera puntuale, dal prossimo 30 novembre, senza la necessità di recarsi presso gli uffici. E quanto ha stabilito l'Agenzia delle entrate con un provvedimento diffuso nella serata di ieri, che definisce le nuove regole per conferire agli intermediari la delega all'utilizzo dei servizi online messi a disposizione dall'amministrazione.

Quali servizi. Con il conferimento della delega alla e-fattura, l'intermediario potrà ricercare, consultare e acquisire le fatture elettroniche emesse e ricevute dai soggetti deleganti attraverso il Sistema di interscambio (Sdi). Oltre ai

nuovi obblighi di fatturazione elettronica in partenza il 1° gennaio 2019, il delegato avrà anche accesso ai più tradizionali dati dello speometro e delle liquidazioni periodiche Iva, senza dimenticare la possibilità di accreditare e «censire» i dispositivi per la trasmissione telematica dei file con i dati dei corrispettivi. Da ultimo, con il conferimento della delega l'intermediario potrà indicare allo Sdi la casella Pec o il codice destinatario preferito per la ricezione dei file contenente le e-fatture, come pure generare il Qr-code per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche Iva del soggetto delegante.

Come si attiva. Una volta ricevuto il modulo firmato dal cliente, per poter attivare operativamente la delega l'intermediario dovrà trasmettere il modello alle Entrate. In tale ottica, il provvedimento mette a disposizione due alternative: la modalità «massiva», cioè contenente i dati di più deleghe conferite, e quella «puntuale», per attivare singolarmente ogni delega ricevuta. Qualunque sia la scelta, per il delegato sarà necessario fornire alcuni elementi di riscontro, relativi alla dichiarazione Iva presentata dal delegante l'anno precedente, al fine di provare l'effettivo conferimento della delega all'intermediario. Nel caso in cui non siano disponibili tali informazioni, per esempio perché il contribuente non ha presentato la dichiarazione Iva l'anno precedente, sarà comunque possibile avvalersi

di una ulteriore procedura che consentirà l'acquisizione delle deleghe via Posta elettronica certificata, quindi senza la necessità di recarsi in ufficio. Vengono previsti in capo agli intermediari specifici obblighi di conservazione dei moduli acquisiti in originale, uniti ai documenti di identità dei contribuenti, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Regime transitorio. Al fine di garantire la massima fruibilità dei servizi, l'Agenzia ha fissato un periodo transitorio di 60 giorni durante il quale la nuova modulistica coesisterà con quella già in uso presso i professionisti. Pertanto, fino al 4 gennaio 2019 sarà possibile utilizzare anche il modulo di delega approvato con il provvedimento del 13 giugno 2018.